

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1814
<b>Per la morte del deputato Maxia e dell'ex deputato Scoca:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1814
TURNATURI . . . . .	1814
ANGELINO PAOLO . . . . .	1814
ROSSI PAOLO MARIO . . . . .	1814
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1814
<b>Disegno di legge (Discussione e approva- zione):</b>	
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3139) . . . . .	1815
PRESIDENTE . . . . .	1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1828, 1829, 1830, 1832, 1836
MELLO GRAND, <i>Relatore</i> . . . . .	1815, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1826, 1828, 1829, 1830
ALBERTINI . . . . .	1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1829, 1830, 1832
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1825, 1826, 1829, 1830, 1835, 1836
NAPOLITANO FRANCESCO . . . . .	1825, 1826
TREBBI . . . . .	1826
ANGELINO PAOLO . . . . .	1826, 1828, 1829
VERONESI . . . . .	1828, 1829
ZUGNO . . . . .	1829
<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico delle legge sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repu- blica 29 gennaio 1958, n. 645 (3514) . . . . .	1836
PRESIDENTE . . . . .	1836

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e approva- zione):</b>	
CURTI AURELIO ed altri: Prestazione di garanzia per la importazione, in esen- zione dal pagamento del dazio dogana- le, di macchinari e materiali desti- nati ad usi agevolati. (3456) . . . . .	1837
PRESIDENTE . . . . .	1837
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	1837
<b>Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):</b>	
Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Com- missione permanente del Senato) (2886) . . . . .	1838
PRESIDENTE . . . . .	1838
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1838

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*,  
legge il processo verbale della seduta prece-  
dente.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che interviene  
alla seduta, senza voto deliberativo, il depu-  
tato Veronesi.

**Congedi.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sono in congedo i deputati Marzotto, Mastino e Patrini.

**Per la morte del deputato Maxia  
e dell'ex deputato Scoca.**

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima di dare inizio a questa nostra seduta — la prima dopo la discussione dei bilanci finanziari 1962-63 — ho il doloroso incarico di commemorare la morte dell'onorevole Maxia e dell'onorevole Scoca che sono venuti a mancare nei scorsi giorni.

Non appena venni a conoscere la notizia della scomparsa dei due illustri parlamentari, inviai i seguenti telegrammi:

« Famiglia Maxia — Cagliari. A nome componenti Commissione Finanze e tesoro et mio personale, invio commossi sentimenti condoglianze ricordando collega cui univanci devozione et stima. Valsecchi, Presidente Commissione Finanze e tesoro Camera deputati ».

« Signora Scoca — Roma. Nome componenti Commissione Finanze e tesoro et mio personale inviole sentite condoglianze ricordando preclare doti caro estinto che, esemplarmente, illustrò questa presidenza. Valsecchi, Presidente Commissione Finanze e tesoro Camera deputati ».

Ritengo di non dover aggiungere altre parole a quelle che sono state pronunciate nella Assemblea per commemorare i due estinti.

Comunque, sembra a me cosa doverosa inviare un particolare devoto pensiero, agli onorevoli Maxia e Scoca, in questa Commissione che vide l'uno e l'altro, collaboratori per lunghi anni e — per quanto riguarda l'onorevole Scoca — in considerazione anche della Sua egregia Presidenza nella prima Legislatura. Credo, così, di aver espresso il sentimento della Commissione, inviando, a suo tempo, i telegrammi di condoglianza e ricordando ancora oggi, qui, le figure dei nostri due cari colleghi venuti a mancare.

**TURNATURI.** Onorevole signor Presidente, desidero ringraziarla per aver interpretato i sentimenti unanimi della nostra Commissione, sia nei riguardi dell'onorevole Maxia, sia nei riguardi dell'onorevole Scoca, commemorando le illustri figure dei due scomparsi.

Per quest'ultimo, mi pare sia doveroso un particolare tributo di ricordo e di affetto, qui, in questa nostra Commissione dove egli, come collega e come Presidente, per moltissimi anni

profuse il meglio delle sue energie, della sua intelligenza e delle sue elevate virtù morali.

Salvatore Scoca fu un grande e insigne giurista, dotato di particolare intuito politico e di sensibilità sociale e trasmise queste sue elette doti in diversi progetti di legge di cui fu promotore o Relatore; svolse un'attività parlamentare poliedrica e complessa, attività ricca di frutti e di risultati. Fu severo moderatore dei nostri dibattiti, stimato incondizionatamente da amici e da avversari per la sua lealtà, la sua franchezza, la sua dirittura morale.

Era animato da una grande fede religiosa alla quale attingeva ispirazione ed alimento per gli alti ideali che animarono tutta la sua vita.

Rese grandi servizi al Paese come deputato, come componente del Governo e come Avvocato generale dello Stato. La riforma tributaria, la Cassa per il Mezzogiorno, e la riforma della pubblica Amministrazione e tante altre leggi fondamentali del nostro sistema democratico, portano l'orma del suo ingegno e della sua passione politica.

Possiamo ben dire che la Nazione ha perso davvero un grande figlio, lo Stato un suo illuminato e fedele servitore; noi — che gli eravamo amici e colleghi — un amico e collega impareggiabile.

Possa, onorevoli colleghi, il suo alto e illuminato insegnamento esserci di incitamento e di sprone a seguirne degnamente l'esempio.

**ANGELINO PAOLO.** A nome del Gruppo socialista, mi associo alle parole del Presidente e dell'onorevole Turnaturi.

**ROSSI PAOLO MARIO.** Mi associo, a nome del Gruppo comunista, alle parole del Presidente e dell'onorevole Turnaturi.

**NATALI, Sottosegretario di Stato per il tesoro.** Il Governo già ha avuto modo di manifestare, in sede di Assemblea, il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Salvatore Scoca e dell'onorevole Antonio Maxia. In questa sede rinnovo, a suo nome, le espressioni di cordoglio, associandomi alle nobili parole pronunziate dal Presidente, dall'onorevole Turnaturi e dai rappresentanti dei Gruppi per i lutti che hanno colpito il Parlamento italiano e il Governo italiano, i quali hanno avuto in Salvatore Scoca e Antonio Maxia due validissimi loro componenti. In particolare il lutto ha colpito questa Commissione Finanze e tesoro che ebbe in Salvatore Scoca un impareggiabile Presidente e in Antonio Maxia un componente autorevolissimo e preparatissimo. (*Segni di generale consentimento*).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro (3139).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

Il Relatore, onorevole Mello Grand ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Il provvedimento che oggi è al nostro esame è la risultante di studi fatti dalla Commissione per l'esame del bilancio tecnico degli Istituti di previdenza che, dopo aver risolto i casi fondamentali, relativi al valore e alla portata delle pensioni, si è trovata di fronte a una serie di casi marginali. Le proposte della Commissione sono state, pertanto, tradotte in questo disegno di legge. Esso, necessariamente, risulta alquanto pletorico di norme e non appare, in realtà, organico, ma ciò — dobbiamo dirlo — non dipende da una cattiva volontà dell'iniziativa governativa, ma dalla natura stessa della materia in quanto con il provvedimento sono stati sistemati una serie di casi particolari.

Il disegno di legge si articola in quattro grandi sezioni. La prima sezione riguarda i miglioramenti dei trattamenti di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La seconda sezione riguarda le modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La terza sezione riguarda le modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facente parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

La quarta sezione contiene una serie di norme interpretative per risolvere dei casi dubbi relativi alla nota legge numero 322 del 1958 circa la ricongiunzione dei servizi prestati alternativamente presso enti pubblici o enti amministrativi oppure presso privati.

Il provvedimento prevede la concessione di una speciale indennità per l'accompagnatore ai superinvalidi. A coloro che non godono dell'assegno di superinvalidità, viene concesso un assegno suppletivo e un'indennità speciale per i figli.

Vengono poi definiti, a vantaggio dell'iscritto, alcuni casi non previsti per i titolari di pensioni privilegiate sia dirette che indirette.

Questa è la parte concernente i miglioramenti economici accordati ai pensionati.

Per quanto riguarda la seconda sezione: « Modifiche agli ordinamenti delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » in essa vengono dettate norme per quanto attiene al periodo minimo di stato coniugale richiesto per ottenere la reversibilità della pensione; si fissano i termini entro i quali gli enti parastatali possono esercitare la facoltà di iscrivere i loro dipendenti alle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro; per quanto si riferisce alla retribuzione annua contributiva, con apposite disposizioni, contenute nello schema, si provvede a chiarire la portata dell'articolo 18 della legge n. 1077 del 1959 riguardante la limitazione per i dipendenti comunali e provinciali della retribuzione annua contributiva a quella dei rispettivi segretari, stabilendo che il confronto si effettua sulle retribuzioni iniziali, con esclusione degli aumenti periodici e degli assegni corrisposti in relazione a particolari mansioni espletate dal dipendente. Viene autorizzato, per lo snellimento delle procedure, l'Ufficio provinciale del Tesoro a risolvere localmente delle questioni che prima erano demandate agli organi centrali, vengono fissati i termini per la presentazione delle domande di pensione; si determinano le modalità sulle comunicazioni delle deliberazioni sulle domande di riscatto; vengono fissate soluzioni perché possa essere scelta la formula e la modalità del pagamento delle quote di riscatto in caso di premorienza del richiedente; si ammette — e questo è molto importante — la concausa in caso di inabilità; si esclude la possibilità di coesistenza di iscrizione alla Cassa ed all'I.N.P.S.; infine si prorogano per poter fare fronte a tutti questi adempimenti, i limiti previsti da un provvedimento precedente, relativo al lavoro straordinario per i dipendenti degli Istituti di previdenza.

Per quanto riguarda — e siamo alla terza sezione — le modifiche all'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, in essa vengono fissate una serie di nuove possibilità per questa Cassa: l'autorizzazione ad assorbire convenzioni e regolamenti speciali fissandone le regole; viene sistemata la situazione degli impiegati nuovi assunti nelle zone chiamate redente, obbligati alla iscrizione alla Cassa di previdenza dei dipendenti enti locali; viene affermato e confermato che solo

un servizio a carattere permanente può ammettere al ricongiungimento; viene stabilita una norma relativa ad una indennità *una tantum*, in aggiunta dal 30 aprile 1959; è ammesso il riscatto del titolo di studio per il conseguimento del titolo di infermiera; è ammesso l'esonero dal pagamento delle rate non ancora scadute per l'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto; è determinato il modo ed il costo del riscatto del servizio militare reso con interruzione di carriera; vengono sistemate alcune situazioni determinate da errori locali soprattutto riferite ai salariati delle opere pie; viene chiusa la partita con l'I.N.G.I.C. obbligando alla iscrizione o annullando la iscrizione; si ammette dal 1° gennaio 1947 il recupero dei contributi pagati; si stabilisce che la sostituzione dei diritti degli iscritti avvenga per intese dirette fra Enti, Istituti, Casse, ecc., senza passare per il tramite della Direzione generale degli Istituti di previdenza; si determina al 31 dicembre 1953 l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, per il personale iscritto alle Casse dipendenti enti locali e alla Cassa pensione insegnanti e si assume come permanente il servizio dei vigili del fuoco.

Le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare, si suggerisce l'obbligatorietà della iscrizione dei dipendenti ai Consorzi provinciali antitubercolari. La quarta sezione del disegno di legge che stiamo esaminando — come ho detto — è costituita da una serie di interpretazioni autentiche. Una di esse riguarda gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenza dipendenti statali, dall'Opera di previdenza del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Una seconda interpretazione riguarda i casi di applicabilità o non applicabilità della legge 2 aprile 1958, n. 322, per gli iscritti

agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici e per i dipendenti statali.

Una terza norma riguarda i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'indennità *una tantum* erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti.

Infine vengono precisate le condizioni perché i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento entrino a far parte della quota di assicurazione prevista dalla legge n. 322 del 1958 ed elencati i casi di annullamento della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. e di applicabilità di determinate norme previste da una serie di leggi nonché la ricongiungibilità, a carico dello Stato, di alcuni servizi militari.

Dall'esposizione che ho fatto, gli onorevoli colleghi possono rilevare che si tratta di una legge a carattere di sanatoria di una serie di posizioni e di determinazioni di norme precise perché casi controversi e situazioni dubbie possano trovare una precisa indicazione.

A questo punto credo opportuno non prolungare la mia relazione in quanto ritengo più utile esaminare caso per caso le particolari situazioni in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Per utilità della nostra discussione, la I Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha comunicato quanto segue: « Si esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1°) per quanto riguarda l'articolo 5 si suggerisce di valutare l'opportunità — che la I Commissione ritiene — di estendere a tutti i benefici della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni e sulla riversibilità di esse a favore degli impiegati dello Stato, al personale destinatario delle disposizioni contenute nel suddetto articolo;

2°) per quanto riguarda l'articolo 7, la I Commissione, non ritenendo giusto modificare il criterio di corresponsione del trattamento dei dipendenti comunali e provinciali di guisa che corrisponda a quello prescritto per i segretari comunali e provinciali, suggerisce che si ritorni al sistema di cui agli articoli 16 e 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, poiché il criterio introdotto dall'articolo 7 in questione sembra limitativo e peggiorativo rispetto a quello della citata legge n. 1077 del 1959;

3°) per quanto riguarda l'articolo 14, la I Commissione esprime contrario avviso al sistema di continue proroghe delle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, ritenendo che, se è necessario il lavoro straordinario di cui all'articolo 14

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

in questione, la disposizione dell'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, può essere trasformata in norma permanente;

4°) l'articolo 30, secondo comma, nella sua attuale formulazione desta non poche perplessità, sembrando piuttosto nuovo e non conforme al linguaggio normativo stabilire che " le norme... hanno valore di interpretazione autentica ". La I Commissione auspica la introduzione nel disegno di legge di una disposizione annessa a quella dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1959, n. 46, che possa contribuire ad accelerare l'iter della corresponsione delle pensioni e, quindi, ovviare alla grave situazione attuale caratterizzata da iniqui e ingiustificati ritardi ».

Direi, per quanto riguarda la recepibilità o meno delle proposte, che esse verranno tenute da noi presenti man mano che giungeranno in discussione gli articoli cui esse si riferiscono.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli 1, 2 e 3 che, non essendovi osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai superinvalidi titolari di pensione diretta di privilegio a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità speciale per l'accompagnatore, nella misura e con le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 2.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competeva l'assegno di superinvalidità, è concesso l'assegno suppletivo, nella misura e con le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni.

(È approvato).

## ART. 3.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge, ai titolari di pensione diretta di

privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza sono concessi l'indennità speciale annua e l'assegno integratore per i figli, nella misura e con le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

## ART. 4.

Nel caso previsto dal comma primo dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la cessazione dal servizio reso per almeno un anno compiuto con continuazione di iscrizione o con reinscrizione avvenga nelle condizioni richieste per il diritto alla pensione diretta o indiretta di privilegio, la parte aggiuntiva di pensione è computata con la maggiorazione di un decimo ed è reversibile in base alle norme delle rispettive Casse facenti parte degli Istituti di previdenza in vigore per le pensioni di privilegio.

Gli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raucci, Raffaelli, Grilli Giovanni e Bigi hanno proposto l'emendamento soppressivo dell'intero articolo.

ALBERTINI. Rinunciamo all'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 4-bis.

« I pensionati cessati dal servizio alle dipendenze di Enti locali che successivamente sono stati inquadrati in un grado superiore o comunque sono stati diversamente classificati con provvedimento che ha comportato l'aumento delle retribuzioni hanno diritto ad ottenere, su domanda, la riliquidazione della pensione sulla base del nuovo trattamento economico attribuito ai dipendenti che esercitano le medesime funzioni, che erano esercitate dal pensionato ».

Gli onorevoli Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Albertini, Grilli Giovanni e Bigi hanno presentato, inoltre, il seguente articolo aggiuntivo:

## ART. 4-ter.

« I miglioramenti economici attribuiti da parte degli Enti locali ai loro dipendenti, dan-

no diritto ai pensionati, che cessarono dal servizio presso gli stessi enti, ad ottenere la riliquidazione della pensione. A ciò sarà provveduto su domanda degli interessati in base alla comunicazione della relativa deliberazione.

La riliquidazione, avverrà, per ciascun pensionato, sulla base del nuovo trattamento economico attribuito al dipendente che esercita le medesime funzioni che sono esercitate dal pensionato.

Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 1954.

Le pensioni già riliquidate a norma della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 che risultassero più favorevoli rimarranno immutate ».

ALBERTINI. Per rendere più rapida l'approvazione della legge, ritiriamo ambedue le proposte di emendamento di cui è stata data testé lettura che saranno eventualmente da noi trasformate in ordine del giorno che presenteremo al termine della discussione.

PRESIDENTE. D'accordo.

Do lettura della seguente proposta di articolo aggiuntivo 4-*quater* presentata dai deputati Albertini, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi:

#### ART. 4-*quater*.

« Sono estese ai pensionati delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro l'indennità integrativa e l'aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e alla legge 22 dicembre 1960, n. 564 ».

ALBERTINI. La proposta di articolo aggiuntivo di cui è stata data testé lettura viene da noi mantenuta con la soppressione però delle parole « e l'aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e alla legge 22 dicembre-1960, n. 564 » che possono essere sostituite, ad esempio, da una dizione generica quale: « l'indennità integrativa già ammessa per i pensionati dello Stato ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si potrebbe adottare una formula di questo genere: « È estesa ai pensionati delle Casse una indennità integrativa goduta dai titolari di pensioni dirette dello Stato ».

MELLO GRAND, *Relatore*. Penso possa essere adottata una formulazione di questo tipo.

ALBERTINI. Proporrei di sostituire le parole di cui proponevo la soppressione con le parole « goduta dai titolari di pensioni dello Stato ».

PRESIDENTE. Desidererei conoscere quale è la misura di questa indennità integrativa e se si tratti di indennità a misura fissa.

ALBERTINI. Si tratta di una indennità a misura fissa.

MELLO GRAND, *Relatore*. È necessario essere molto precisi nelle citazioni e, quindi, in ciò che viene da noi accettato.

PRESIDENTE. Nel caso ci attenessimo ad una formula generica dovremmo conoscere la misura esatta della indennità integrativa.

Ho ora esaminato la legge 27 maggio 1959, n. 324, sull'indennità integrativa. Penso, pertanto, che l'emendamento, a mio avviso, potrebbe essere così formulato:

« A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

Se non vi sono, quindi, osservazioni, al riguardo, la formulazione dell'articolo 4-*quater* che, in seguito al ritiro degli emendamenti precedenti concernenti gli articoli 4-*bis* e 4-*ter*, assume il numero 4-*bis* è la seguente:

« A partire dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza è concessa l'indennità integrativa di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ».

Pongo in votazione questo nuovo articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica dell'articolo 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Per i casi di morte a partire dal 1° gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova ».

All'articolo di cui sopra gli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni, Bigi hanno presentato i seguenti emendamenti sostitutivi:

« Al secondo comma, sostituire le parole: sia durato almeno due anni, con le parole: sia durato almeno un anno ».

Sostituire il terzo comma dell'articolo 5 con il seguente:

« Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni indicate al primo comma, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta, il vedovo è a tutti gli effetti equiparato alla vedova ».

Vi è poi da tener presente il suggerimento della I Commissione riguardante l'articolo 5 e precisamente: « Per quanto riguarda l'articolo 5 si suggerisce di valutare l'opportunità — che la Commissione I ritiene — di estendere a tutti i benefici della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni e sulla reversibilità di esse a favore degli impiegati dello Stato, al personale destinatario delle disposizioni contenute nel suddetto articolo ».

MELLO GRAND, *Relatore*. Il suggerimento di cui è stata data lettura costituisce la materia dell'articolo aggiuntivo 5-bis, proposto dagli onorevoli Albertini, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Ci proponiamo però, di presentare emendamenti a detto articolo 5-bis.

PRESIDENTE. Si ritiene accolto l'emendamento 5-bis (e vorrei porre la domanda se esso riproduce le misure della legge 15 febbraio 1958, n. 46), o se, in parte, le modifica, aumentandole o restringendole, perché, se,

per ipotesi, riproducesse quelle misure, tanto varrebbe, per avere una identità, rimandare la norma addirittura alla legge base. Saremmo infatti sullo stesso piano. Qualora, infatti, in questa formulazione, avessimo qualcosa in più o qualcosa in meno, apriremmo una porta in sede di revisione di quella legge, ovvero potremmo far sorgere delle discussioni.

ALBERTINI. Il suggerimento della I Commissione Affari costituzionali mi pare più estensivo dell'emendamento da me proposto. Di conseguenza accetto tale suggerimento se lo accetta il Governo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra che tutti gli emendamenti presentati dall'onorevole Albertini andavano al di là, come abbiamo visto, rispetto alla garanzia del trattamento pensionistico dello Stato.

ALBERTINI. Abbiamo concordato su questa interpretazione!

MELLO GRAND, *Relatore*. Una cosa di cui dobbiamo tener conto è il diverso criterio con cui sono stabilite le posizioni assicurative statali e quelle dei dipendenti che fanno capo agli istituti di previdenza.

ALBERTINI. Domando se l'onorevole Relatore concorda sul secondo emendamento rettificativo, da me presentato, contenuto nell'articolo 5-bis.

MELLO GRAND, *Relatore*. Sono d'accordo.

ALBERTINI. Allora rinunciamo all'emendamento sostitutivo al secondo comma dell'articolo 5, emendamento che, pertanto, è da considerarsi ritirato.

Il comma terzo viene mantenuto. Si tratta di aggiungere dopo la parola: « il vedovo », l'altra: « inabile ».

MELLO GRAND, *Relatore*. Ma questo c'è già nel testo governativo!

PRESIDENTE. L'unica differenza è che col vostro emendamento voi sopprimete la parte del comma che precisa alcune condizioni relative all'età in cui sia stato contratto il matrimonio.

MELLO GRAND, *Relatore*. C'è, infatti, nel testo governativo la precisazione che il matrimonio sia stato contratto prima del cinquantesimo anno di età. Sarei del parere di lasciare inalterato il testo governativo.

ALBERTINI. D'accordo.

PRESIDENTE. Dato che c'è una rinuncia all'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 5, pongo in votazione l'articolo nel testo originale:

« Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, a modifica del-

l'articolo 21 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, in nessun caso è richiesto un periodo minimo di stato coniugale anteriore alla cessazione dal servizio ai fini del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza.

Per i casi di morte a partire dal 1° gennaio 1958 in poi di titolari di pensione diretta, ai fini del trattamento di quiescenza di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, dal requisito del matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio si prescinde in ogni caso qualora sia nata prole anche se postuma e, in mancanza di prole, si prescinde qualora il matrimonio sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di età oppure del settantacinquesimo anno di età se trattasi di titolare di pensione di privilegio, sia durato almeno due anni e la differenza di età tra i coniugi non superi gli anni venti. Il requisito concernente la differenza di età non è richiesto per i matrimoni contratti prima della entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma primo, nel caso di morte di iscritta o di titolare di pensione diretta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1958 in poi, il vedovo che alla data di morte della moglie risulti inabile a proficuo lavoro ed a di lei carico è equiparato alla vedova».

(È approvato).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiarire, perché ne rimanga traccia nel processo verbale, che la Commissione ha tenuto conto di tutto il complesso del trattamento pensionistico, ma non ha tenuto presente che nel settore degli enti locali agisce anche l'I.N.A.D.E.L., che opera un trattamento assistenziale che si può considerare integrativo al trattamento degli istituti di previdenza del Tesoro.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente emendamento aggiuntivo:

ART. 5-bis.

« Ai figli legittimi sono equiparati agli effetti del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità i figli legittimi per susseguente matrimonio, qualunque sia l'epoca in cui è stato contratto matrimonio, i figli legittimati

per decreto, gli adottivi e i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati.

La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare pari al 20 per cento della pensione diretta qualora sussistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Qualora non sopravvivano né il coniuge, né i figli, aventi diritto alla pensione, la reversibilità spetta, nella stessa misura stabilita per la vedova, al padre o in mancanza alla madre, qualora abbiano una età superiore ai 60 anni oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali, ed in mancanza anche di questi anche gli affiliati.

La pensione spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi e a carico dell'impiegato».

L'emendamento reca la firma dei deputati Albertini, Raffaelli, Rossi Paolo Mario, Raucchi, Bigi e Grilli Giovanni.

Gli onorevoli Albertini e Rossi Paolo Mario hanno, ora, presentato per detto articolo 5-bis un nuovo testo.

Ne do lettura:

« Sono equiparati ai figli legittimi, ai fini del trattamento di quiescenza indiretto e di reversibilità delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, gli affiliati qualora non vi siano figli legittimi aventi diritto al trattamento stesso ed i figli adottivi, sempre che il decreto di affiliazione o di adozione sia anteriore alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto.

Per i casi di morte a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dell'iscritto o del pensionato delle Casse pensioni indicate nel comma precedente, alla vedova non avente diritto a pensione per sentenza, passata in giudicato, di separazione, per sua colpa, è corrisposto, ove sussista lo stato di bisogno, un assegno alimentare pari al 20 per



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

cento della pensione diretta. Qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la differenza tra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettato alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

Qualora non sopravvivano, nei casi di morte previsti dal comma precedente, né il coniuge, né figli aventi diritto al trattamento di quiescenza, il trattamento stesso spetta, nella identica misura stabilita per la vedova, al padre o, in mancanza, alla madre, qualora abbiano una età superiore ad anni 60 oppure siano inabili al lavoro proficuo, siano nullatenenti e risultino a carico del deceduto. In mancanza dei genitori legittimi, sono equiparati ad essi gli adottanti; in mancanza di questi i genitori naturali; in mancanza anche di questi, gli affiliati.

Il trattamento di quiescenza spetta, in mancanza di altri aventi diritto, alle sorelle ed ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'iscritto e nullatenenti».

Desidero conoscere se, quando in esso si parla di orfani, si intendano gli orfani a prescindere dalla loro età.

ALBERTINI. Si intendono gli orfani aventi diritto in base a quanto stabilito nel precedente articolo già da noi approvato.

MELLO GRAND, *Relatore*. Accetto la nuova formulazione dell'articolo 5-bis di cui è stata data testé lettura.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo accetta la nuova formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-bis nella nuova formulazione accettata dall'onorevole Relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 5-ter proposto dagli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

Ne do lettura:

« La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte e di collocamento a riposo avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1958.

Coloro che, anteriormente al 1° gennaio 1958, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

Tali benefici decorrono dal 1° gennaio 1958, se la domanda è presentata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

I benefici di cui all'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono estesi per i casi di decesso anteriore al 1° gennaio 1954, agli aventi diritto che ne facciano domanda ai sensi del comma precedente, con la decorrenza nello stesso comma indicata ».

ALBERTINI. Per detto articolo proponiamo una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 5-ter formulato dagli stessi proponenti del testo precedente:

«La pensione di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma del precedente articolo anche nei casi di morte o di collocamento a riposo avvenuti posteriormente al 1° gennaio 1950.

Coloro che, posteriormente al 1° gennaio 1950, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli, hanno diritto a domanda ai nuovi benefici concessi dalla presente legge.

Tali benefici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge se la domanda è presentata entro un anno e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa».

MELLO GRAND, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 5-quater proposto dagli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

Ne do lettura:

« La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, escluso il terzo comma è ammessa anche nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione

di aspettativa avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge il contributo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua continuativa virtuale riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379. L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purché il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare ai fini del trattamento di quiescenza, usufruendo della riduzione della metà del relativo contributo il periodo trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione ».

ALBERTINI. Anche per questo articolo proponiamo una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 5-*quater* formulato dagli stessi proponenti del testo precedente:

« La facoltà di continuazione di iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 21 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 e dalle modifiche contenute nell'articolo 23 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è ammessa anche nei riguardi dell'iscritto collocato nella posizione di aspettativa senza assegni per motivi sindacali fino a quando l'iscritto stesso permane in tale posizione.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente nel caso di collocamento nella posizione di aspettativa avvenuta prima del 1° gennaio dell'anno di pubblicazione della presente legge, il contributo minimo di iscrizione dovuto alla Cassa pensioni deve essere commisurato alla retribuzione annua contributiva virtuale, riferita a tale data, da determinarsi con i criteri stabiliti dal primo comma dell'articolo 13 della legge 11 aprile 1955, n. 379. L'iscrizione facoltativa può essere retrodatata fino alla data predetta purché il relativo contributo venga versato alla Cassa entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso contemplato dal comma precedente, l'iscritto facoltativamente, a domanda, è ammesso a riscattare, ai fini del tratta-

mento di quiescenza, usufruendo della riduzione ad un terzo del relativo contributo, il periodo, che in fatto non sia stato assistito da iscrizione, trascorso nella suddetta posizione di aspettativa fino alla data indicata dal precedente comma ».

MELLO GRAND, *Relatore*. Lo accetto.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*quater* nel testo accettato dall'onorevole Relatore e dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

All'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

« Le norme contenute nei primi cinque commi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli enti di diritto pubblico e agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza le rispettive categorie di personali da essi dipendenti, soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal comma secondo del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge ».

(È approvato).

All'articolo 7 c'è il suggerimento della I Commissione che dice:

« Per quanto riguarda l'articolo 7, la I Commissione Affari costituzionali, non ritenuto giusto modificare il criterio di corresponsione del trattamento dei dipendenti comunali e provinciali di guisa che corrisponda a quello prescritto per i segretari comunali e provinciali, suggerisce che si ritorni al sistema di cui agli articoli 16 e 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, poiché il criterio dell'articolo 7 in questione sembra limitativo e peggiorativo rispetto a quello della citata legge n. 1077 del 1959 ».

MELLO GRAND, *Relatore*. L'articolo 18 della predetta legge dice che, per ciascun dipendente, la retribuzione annua riferita al servizio reso al comune o alla provincia in nessun caso può superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo 17, cioè retribuzione globale, più tredicesima mensilità, più indennità eventuale mensile, più assegno in natura o inden-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

nità sostitutiva. A tal fine si considera l'anzianità di qualifica del segretario pari a quella del massimo grado del dipendente.

Adesso, con l'articolo 7, per tutte le retribuzioni dal 1° gennaio 1954 in poi, viene esclusa l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente. Per le retribuzioni dal 1° gennaio 1960 in poi, si considerano come termini di raffronto soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di retribuzione corrisposta a titolo di aumenti periodici per anzianità di qualifica.

Effettivamente, il peggioramento di cui parla la I Commissione c'è. Però dobbiamo ricordare che mentre in sede di pensione statale si fa riferimento a un salario differito, qui ci troviamo di fronte alle risultanze di un bilancio tecnico, per cui credo che siano da tenere presenti anche le considerazioni che si possono trarre sulla differenza dei punti di partenza. Soprattutto occorre tenere presente che mentre lo Stato porta a sette decimi o a sei ottavi il conto della pensione, qui andiamo a superare, qualche volta, il cento per cento.

L'articolo, come è stato presentato nel testo governativo, è derivato dagli studi fatti dalla Commissione che ha esaminato il bilancio tecnico degli Istituti. Sarei pertanto del parere di non modificarlo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con il Relatore e confermo che qui ci troviamo di fronte a una risultanza che deriva dai bilanci tecnici della Cassa.

PRESIDENTE. Do lettura e successivamente porrò in votazione l'articolo 7 nel suo testo originale.

«Ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva, per ciascun dipendente da comune o provincia, il raffronto con la retribuzione annua contributiva del rispettivo segretario, previsto dall'articolo 18 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si effettua:

per tutte le retribuzioni dal 1° gennaio 1954 in poi, escludendo l'eventuale parte di retribuzione del dipendente corrisposta come assegno fisso e ricorrente contemplato dal comma primo dell'articolo 16 della citata legge n. 1077, il quale è in ogni caso interamente soggetto a contributo;

per le retribuzioni relative al periodo dal 1° gennaio 1960 in poi, considerando inoltre, come termini di raffronto, soltanto le retribuzioni iniziali, escludendo la parte di

retribuzione corrisposta per anzianità di qualifica a titolo di aumenti periodici, la quale, dal 1° gennaio 1960, è in ogni caso interamente soggetta a contributo».

(E approvato).

All'articolo 8 non ci sono emendamenti. Ne do lettura e successivamente lo porrò in votazione:

«Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, è aggiunto il seguente periodo:

«Gli uffici provinciali del Tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralità pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione».

(E approvato).

All'articolo 9 c'è un emendamento espressivo presentato dagli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Per logica legislativa dovremmo mantenere l'emendamento; non dovrebbe essere prescrittibile il diritto alla pensione!

MELLO GRAND, *Relatore*. I diritti si estinguono per prescrizione nel corso di dieci anni. È un termine fissato dal codice civile.

ALBERTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura e successivamente porrò in votazione i seguenti articoli sui quali non ci sono emendamenti.

## ART. 9.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età, oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia più favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità delle Casse pensioni indicate al comma precedente, la domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta.

Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilità.

(È approvato).

## ART. 10.

Le deliberazioni concernenti il riscatto di servizi o periodi adottate in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, sono rese esecutive con decreto del direttore generale degli Istituti di previdenza e vengono comunicate agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Come data della comunicazione si considera quella di ricezione della raccomandata.

(È approvato).

## ART. 11.

Nel caso di domanda di riscatto presentata anteriormente alla data della cessazione dal servizio, qualora la morte dell'iscritto agli Istituti di previdenza sia avvenuta prima della deliberazione concessiva adottata ai sensi dell'articolo 47 della legge 11 aprile 1955, n. 379, o comunque prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla data di comunicazione di cui all'articolo 14 senza che sia stato effettuato il versamento del contributo di riscatto in una sola volta, il relativo contributo dovuto dalla vedova — o dagli orfani — che non intenda rinunciare al beneficio derivante al trattamento di quiescenza per effetto del riscatto, è determinato presumendo che l'iscritto avrebbe prescelto la forma di pagamento rateale nella durata massima consentita. Qualora la morte nelle condizioni predette sia avvenuta posteriormente alla data di cessazione dal servizio che abbia comportato diritto alla pensione diretta, il contributo dovuto dalla vedova, o dagli orfani, è determinato presumendo altresì che l'iscritto, per lo scomputo dell'eventuale debito residuo a tale data, avrebbe

prescelto la forma di pagamento vitalizio mediante quote costanti detraibili dalla pensione spettantegli.

Nel caso di domanda di riscatto presentata posteriormente alla cessazione dal servizio dall'iscritto cui compete il trattamento di quiescenza nella forma della pensione oppure dalla vedova o dagli orfani, ai sensi delle disposizioni contemplate dalla lettera a) dell'articolo 27 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la durata di godimento della pensione diretta non abbia consentito il totale recupero del contributo di riscatto sulle intere prime rate della pensione stessa, la vedova o gli orfani sono tenuti a versare soltanto la metà del debito residuo, in una sola volta oppure mediante ritenuta delle intere prime rate della pensione di reversibilità.

(È approvato).

## ART. 12.

Nei riguardi degli iscritti alle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, e dei loro superstiti, il diritto alla pensione di privilegio si consegue anche quando nell'evento che ha determinato l'inabilità si ravvisano gli estremi della concausa necessaria e preponderante di servizio.

(È approvato).

## ART. 13.

Per i servizi resi con iscrizione facoltativa alle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, ai sanitari e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per i quali gli ordinamenti delle rispettive Casse prevedano il concorso dell'Ente nel pagamento dei contributi, in nessun caso è ammesso, né in forma obbligatoria, né in forma volontaria, il versamento dei contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

ALBERTINI. C'è un articolo 13-bis che riguarda gli insegnanti elementari che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in servizio presso gli Istituti di previdenza, nella posizione di comando annuale, per cui essi continuano a prestare servizio assumendo la posizione giuridica prevista dall'articolo 14 della legge n. 610 del 1952. L'emendamento reca oltre alla mia firma quella del Relatore Mello Grand e dell'onorevole Rossi Paolo Mario.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Abbiamo in preparazione un disegno di legge che riordina l'organizzazione degli Istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno che in quella sede sia sistemata la questione in esame.

ALBERTINI. Dato che la questione verrà posta in quella sede, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14:

« I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1961 ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha proposto il seguente emendamento:

« *Sostituire all'ultima riga, le parole: 31 dicembre 1961, con le altre: 31 dicembre 1962* ».

ALBERTINI. Propongo di portare la data al 31 dicembre 1965.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Napolitano Francesco modificato dall'onorevole Albertini:

« *Sostituire all'ultima riga, le parole: 31 dicembre 1961, con le altre: 31 dicembre 1965* ».

(*È approvato*).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 14 stabilisce che, in conseguenza della nuova sistemazione, le prestazioni di lavoro straordinario siano in deroga da ciò che concedono gli Istituti di previdenza. La Commissione I affari costituzionali propone che la deroga a quei criteri di erogazione dello straordinario di cui alla legge n. 5 dicembre 1959, n. 1077, sia permanente. Non possiamo concordare però sulla proposta della I Commissione perché il problema dello straordinario, per gli Istituti di previdenza, è legato esclusivamente a determinati adempimenti che sono relativi all'esame del bilancio tecnico e provvedimenti conseguenti.

ALBERTINI. Sono anche io convinto di quanto esposto dall'onorevole rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 14 nel testo emendato, che pongo, pertanto, in votazione:

« I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai

servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965 ».

(*È approvato*).

È stata presentata la seguente proposta di articolo aggiuntivo 14-bis da parte dell'onorevole Francesco Napolitano:

« Al fine di consentire — per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturmo fino alla data di pubblicazione della presente legge — l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontari in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Onorevoli colleghi, la legge che regola la vita dell'Ente autonomo Volturmo è la legge 24 marzo 1921, n. 375. Essa stabilisce che, ogni volta che l'Ente suddetto abbia necessità di mezzi finanziari necessari alla costruzione di nuovi impianti o ad allargare quelli esistenti, può chiedere mutui cinquantennali alla Cassa depositi e prestiti oppure ad altri istituti espressamente indicati. Fra questi istituti, figurano anche gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Ora è noto che, per il passato, l'Amministrazione dell'Ente autonomo Volturmo, avendo predisposto un notevole programma di impianti e non avendo potuto ottenere il finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti né da altri Enti, si è rivolta agli Istituti di previdenza che, fin quando non è intervenuta la legge del 1959, non avevano facoltà di concedere mutui cinquantennali in quanto, dovendo detti istituti garantire la riserva matematica, non potevano dare accoglimento alla richiesta di mutui a lunga scadenza. È quindi evidente che l'Ente si è trovato in gravi difficoltà avendo contratto mutui a scadenza di 15 e di 20 anni con conseguenti oneri molto ponderosi ai quali non può far fronte poiché, come è noto, gli ampliamenti degli impianti elettrici richiedono un lungo periodo di tempo per il loro ammortizzo. Si è quindi reso

necessario di rientrare nella legge del 1959 e quindi consentire all'Istituto di ammortizzare i vecchi prestiti e farne uno nuovo alle condizioni previste dall'articolo 19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, ed in correlazione all'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo potrebbe essere emendato come segue, iniziare con le parole: « Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro al fine di concedere..., ecc. ».

TREBBI. È questa una proposta che non ha nulla a che vedere con la legge in esame. Vi sono, d'altro canto, anche altri enti che si trovano nelle stesse condizioni dell'Ente autonomo Volturno !

NAPOLITANO FRANCESCO. Ma la legge 26 giugno 1959, n. 475, prevede che gli Istituti di previdenza possano concedere questi mutui all'Ente autonomo Volturno. Purtroppo, in precedenza — e qui vorrei permettere di osservare che si dovrebbe fare il processo ai precedenti amministratori dell'Ente — poiché vi era urgenza e la Cassa depositi e prestiti non si trovava in condizioni di concedere questi finanziamenti, l'Ente ha dovuto soggiacere alla necessità di richiedere questi mutui. La legge 24 marzo 1921, n. 375, prevedeva mutui cinquantennali che dovevano essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e, quindi, dallo Stato. A mio avviso, gli amministratori precedenti non hanno operato bene quando si sono rivolti agli Istituti di previdenza in quanto tali istituti potevano concedere dei mutui a termine relativamente breve per la costruzione di impianti elettrici che, è noto, si ammortizzano in un tempo, purtroppo, lungo. Ora l'Ente autonomo Volturno si trova in condizioni disastrose e dobbiamo metterlo in condizioni di poter funzionare.

ALBERTINI. È un'operazione che dovrebbe essere fatta contrattualmente. La legge non vieta che si proceda alla rinnovazione di un mutuo purché sia nei limiti delle disponibilità dell'istituto concedente.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non sono d'accordo nell'inserimento nel disegno di legge di una tale norma. Questo provvedimento tratta di ordinamenti degli Istituti di previdenza e il contesto riguarda esclusivamente la materia pensionistica ai fini di un'organica razionalità.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non credo che la mia proposta non sia pertinente. Se gli onorevoli colleghi vogliono bocciarla per altri motivi, se ritengono che l'Ente autonomo

Volturno debba essere messo in una difficile posizione, lo facciano pure. Mi rivolgo agli onorevoli colleghi perché si rendano conto delle necessità dell'Ente Volturno e perché non sia fatto un affronto a un benemerito ente meridionale.

TREBBI. Se l'onorevole Napolitano presentasse una proposta di legge sulla questione, credo che saremmo tutti d'accordo nell'accettarla. Non possiamo però includere in questo disegno di legge una norma che a me pare non sia pertinente.

ANGELINO PAOLO. Vorrei chiedere all'onorevole Napolitano qual'è l'operazione che l'Ente Volturno intende fare.

NAPOLITANO FRANCESCO. L'Ente Volturno, in base alla citata legge del 1921 può contrarre mutui cinquantennali con la Cassa depositi e prestiti e con una serie di istituti. Fra questi — fino al 1959 — non erano compresi gli Istituti di previdenza.

Nel 1959, l'Ente, dovendo fare dei rinnovi, si è rivolto alla Cassa depositi e prestiti, ma non essendo questa in grado di esaudire la richiesta, l'Ente stesso si rivolse agli Istituti di previdenza i quali, però, non avendo la facoltà di concedere mutui cinquantennali li concessero per dieci anni. È stata questa una operazione errata che ha ridotto allo stretto le possibilità dell'Ente. L'Ente Volturno nell'intento di regolarizzare tutta la sua posizione debitoria nei confronti degli Istituti di previdenza, cerca ora di rimborsare i residui mediante un nuovo mutuo.

MELLO GRAND, *Relatore*. Io chiederei al Sottosegretario di voler recedere dalla sua posizione.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per la questione in esame, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il seguente articolo 14-bis in questa formulazione che ritengo migliore dal punto di vista della chiarezza:

« Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, al fine di consentire — per i prestiti concessi all'Ente autonomo Volturno fino alla data di entrata in vigore della presente legge — l'operazione di anticipato rimborso integrale dei residui ammontari in corso di ammortamento prevista dall'articolo 86 della parte prima del libro secondo del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono autorizzati a concedere all'Ente predetto un nuovo prestito con le norme e le condizioni previste dall'articolo

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

19 e seguenti della legge 24 marzo 1921, n. 375, citati dall'articolo 3 della legge 26 giugno 1959, n. 475 ».

(È approvato).

Ai seguenti articoli non sono stati presentati emendamenti. Ne do lettura e successivamente li porrò in votazione:

## ART. 15.

La Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali è autorizzata ad assorbire le gestioni dei regolamenti speciali di pensione esistenti presso gli enti locali, mediante convenzioni stipulate a richiesta dei singoli Enti interessati da approvarsi di volta in volta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.

Ciascuna convenzione di cui al comma precedente deve prevedere:

a) il trasferimento dal regolamento speciale di pensione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali dei titolari delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità, i quali ad ogni effetto diventano titolari di pensioni della Cassa predetta;

b) nei riguardi dei titolari di cui alla lettera a), la riliquidazione delle pensioni in base all'ordinamento della Cassa, considerando però il servizio valutato come utile dal regolamento speciale;

c) qualora l'importo della pensione in godimento risulti superiore a quello derivante dalla riliquidazione di cui alla lettera b), la conservazione dell'eccedenza a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa;

d) il passaggio di iscrizione alla Cassa per i dipendenti in servizio che siano eventualmente ancora iscritti al regolamento speciale di pensione;

e) per le future cessazioni dal servizio di dipendenti prima iscritti al regolamento speciale di pensione e poi passati alla Cassa l'assunzione a carico della Cassa stessa della parte di oneri del trattamento di quiescenza ripartito che derivano all'ente locale in applicazione dell'articolo 52 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, per effetto del servizio reso con iscrizione al regolamento speciale di pensione;

f) per i casi di cessazione dal servizio contemplati alla lettera e), l'attribuzione, a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione di eventuali futuri miglioramenti delle pensioni della Cassa, della maggiore

quota di trattamento dovuta qualora ricorra l'applicazione del terzultimo comma del citato articolo 52;

g) la data dalla quale hanno effetto le disposizioni contenute nelle lettere precedenti;

h) l'importo dovuto dall'ente locale pari al valore capitale degli oneri derivanti alla Cassa dall'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere precedenti, da determinarsi con riferimento alla data di cui alla lettera g) ed in base alle linee demografiche e finanziarie adottate per la compilazione dell'ultimo bilancio tecnico della Cassa stessa approvato anteriormente a tale data;

i) il sistema di pagamento da parte dell'Ente locale dell'importo indicato alla lettera h) da versarsi alla Cassa in una sola volta ovvero a rate annuali posticipate costanti non superiori a venticinque calcolate al saggio d'interesse annuo del 4,50 per cento;

l) le garanzie idonee ad assicurare i versamenti di cui alla lettera i), nel caso di pagamento rateale.

(È approvato).

## ART. 16.

Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.

(È approvato).

## ART. 17.

Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 è ammessa limitatamente ai servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.

(È approvato).

## ART. 18.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi che comportino l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, nel caso di iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali che anteriormente all'iscrizione alla Cassa stessa abbia reso servizi con iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ammessi alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza con onere ripartito tra Cassa ed Ente, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, negli articoli 15, 17 e 18 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e nell'articolo precedente, l'indennità una volta tanto determinata sul complessivo periodo utile ed attribuita per quote tra Cassa ed ente:

qualora si tratti di servizio di carattere non permanente, compete agli interessati per intero per la quota attribuita alla Cassa e con la riduzione ad un terzo per la quota attribuita all'Ente, che in tal caso non ha facoltà di sostituirsi all'iscritto nei diritti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

qualora si tratti di servizi di carattere permanente, compete agli interessati per intero ed il relativo onere è assunto a totale carico della Cassa.

(È approvato).

VERONESI. Vorrei proporre il seguente articolo aggiuntivo con riserva di collocarlo al punto esatto in sede di coordinamento:

« Nei riguardi dei salariati per prestazioni stagionali, gli Enti locali — ove ricorra l'obbligo di iscrizione alla Cassa per i dipendenti degli Enti locali — sono tenuti a corrispondere all'I.N.P.S. i contributi delle assicurazioni contro la tubercolosi e contro la disoccupazione ».

Si tratta degli operai che vengono assunti per curare le aiuole, per fare lavori nei boschi durante l'estate e così via. I comuni sono tenuti ad assicurare questi dipendenti quando raggiungono un certo volume di retribuzione nell'anno, non ricordo se 150.000 o 200.000 lire, all'Istituto di previdenza e pagano le aliquote per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e malattia; non sono tenuti, gli enti locali, a pagare le aliquote per l'assicurazione contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria cosicché l'operaio, alla fine del periodo di lavoro, si trova ad

aver pagato le aliquote per l'invalidità, vecchiaia e malattia ma non ha avuto pagato l'assicurazione contro la disoccupazione così che, durante l'inverno, non avrebbero l'assistenza da parte della Previdenza sociale. Questa è la sostanza dell'emendamento.

PRESIDENTE. A me sembra che, per il suo emendamento, questa non sia la sede adatta, onorevole Veronesi.

MELLO GRAND, *Relatore*. Veniamo a trattare di obblighi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. La materia, a mio avviso, non è pertinente.

VERONESI. Il comune, per certi dipendenti versa i contributi agli Istituti di previdenza, per certi altri paga all'I.N.P.S. In questo caso si tratta di accettare l'obbligo per il comune, quando paga gli Istituti di previdenza, di pagare anche le assicurazioni dell'I.N.P.S.

PRESIDENTE. Cerco di appellarmi alla memoria, ricordando, nella mia esperienza di sindaco — perché anche io ho avuto una esperienza di sindaco — che esiste in effetti il problema e che, quindi, questo deve essere risolto. Ci troviamo, però, in un'altra sede, siamo in sede di modifica e di regolamentazione di quanto va rapportato alle relazioni tra comuni ed Istituti di previdenza per quel che si riferisce al personale che è coperto dalla assicurazione; nel caso prospettato, invece, ci troviamo dinanzi a del personale che non è coperto da assicurazione ma che non rientra mai in queste assicurazioni trattate nel disegno di legge.

VERONESI. C'è una soluzione alternativa a quella qui proposta e sarebbe più pertinente: dire che, nei riguardi degli operai stagionali, non ricorre l'obbligo di iscrizione così che il comune deve provvedere alla iscrizione alla previdenza sociale.

ANGELINO PAOLO. L'obbligo di legge è diverso.

PRESIDENTE. Risulta chiaro che l'Istituto, ad un certo momento, se questo personale non raggiunge il minimale, non dà nulla, incamera le quote ed il problema continua a sussistere. Secondo me non è comprensibile che vi sia chi per anni, per esempio, prestava servizio per 3-4 ore al giorno presso gli asili o le scuole dei comuni — e questo si verifica ancora — versava ed ha continuato a versare i contributi senza che questo comporti alcuna conseguenza previdenziale.

MELLO GRAND, *Relatore*. L'interessato riceve un'indennità *una tantum*.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

PRESIDENTE. Noi non possiamo, però, risolvere la questione in questa sede; è di questo che dubito ed è ciò che faccio presente all'onorevole Relatore del quale desidererei conoscere l'opinione.

MELLO GRAND, *Relatore*. Penso che l'emendamento non sia proposto nella sede appropriata, perché non vi è correlazione tra il testo che è al nostro esame e le prestazioni che si vogliono assicurare presso un altro Istituto agli eventuali aventi diritto. Non so se convenga all'onorevole proponente, trasferire l'emendamento come articolo aggiuntivo al disegno di legge, che sta per essere esaminato, sulla revisione delle pensioni della previdenza sociale.

ALBERTINI. È imminente la presentazione di tale progetto di legge?

MELLO GRAND, *Relatore*. La presentazione del provvedimento è, a quanto mi consta, molto prossima.

VERONESI. Non contesto le osservazioni fatte e la difficoltà di questa formulazione ma nella mia proposta vi era un'altra disposizione: togliere l'obbligo della iscrizione agli Istituti di previdenza per gli operai stagionali lasciando sussistere l'obbligo primario della iscrizione all'I.N.P.S.

ANGELINO PAOLO. Bisogna allora modificare la legge che ha imposto proprio ai comuni l'iscrizione dei dipendenti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

ALBERTINI. Vi è il pericolo di un peggioramento della situazione con l'inserimento di una tale norma.

ZUGNO. Sono del parere che, con l'emendamento proposto, vi sarebbe sicuramente un peggioramento della situazione attuale.

VERONESI. Gli Istituti di previdenza pagano bene per anzianità rilevanti di iscrizione; invece questo non avviene per le piccole anzianità.

ANGELINO PAOLO. Le pensioni che sono erogate dagli Istituti di previdenza sono generalmente dell'I.N.P.S. Lo so perché ho trattato 75 pratiche del genere proprio in questo ultimo periodo.

ZUGNO. Il trattamento pensionistico degli Istituti di previdenza è migliore, quindi i comuni sarebbero, indubbiamente, interessati a concedere quel trattamento, ed infatti avevano cercato di iscrivere i propri operai presso gli Istituti di previdenza anche al fine di ridurre, gli oneri contributivi.

ANGELINO PAOLO. Si dava il fatto che il comune doveva avere in servizio per 3-4 anni il personale che ci fosse congiunzione

dei periodi di contribuzione agli effetti della pensione I.N.P.S.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono del parere che non sia questa la sede adatta per l'emendamento presentato dall'onorevole Veronesi e debbo far rilevare il mio timore che la situazione di questi operai peggiori anziché migliorare con la modifica prospettata. Ciò forse potrebbe non rispondere a realtà, ma, per l'esame di questo problema, dovremmo sospendere l'approvazione del provvedimento in esame ed è quindi mio parere che sia il caso di studiare la questione in sede più opportuna.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Veronesi se insiste nella sua proposta di emendamento.

VERONESI. La Commissione è stata così cortese da invitare ad approfondire la questione che ritengo opportuno non insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La proposta Veronesi è quindi ritirata. Passiamo all'esame dell'articolo 19:

« Il personale femminile iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali munito del diploma di infermiera professionale rilasciato da Scuola convitto, istituita ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, può chiedere, oltre al riscatto dei servizi o periodi indicati all'articolo 21 della legge 11 aprile 1955, n. 379, anche il riscatto del biennio corrispondente al corso di studio presso la Scuola convitto, purché il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Il biennio si considera continuativo risalendo dalla data del conferimento del diploma e si riduce dei periodi corrispondenti agli eventuali servizi contemporanei di per sé stessi utili ai fini del trattamento di quiescenza ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 20:

« All'articolo 73 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, è aggiunto il seguente comma:

« L'iscritto che abbia iniziato il pagamento rateale del contributo di riscatto può essere esonerato dal pagamento delle rate non ancora scadute, purché la relativa domanda sia presentata anteriormente alla data di cessazione dal servizio; in tal caso si consi-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

dera riscattato soltanto il periodo proporzionale al rapporto fra l'importo versato e il contributo complessivamente dovuto».

È stato proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« *Sostituire le parole:* anteriormente alla data di cessazione dal servizio, *con le parole:* all'atto della domanda di liquidazione della pensione ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Rinunciamo all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni, il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani, è fissato nella misura del 12 per cento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente al 1° gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo è calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante attribuita al reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000.

L'importo determinato in applicazione del comma precedente è maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computabili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda ».

È stato presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 21:

« Il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934 e successive disposizioni ha luogo ai fini della valutazione del diritto e della misura della pen-

sione senza versamento di alcun contributo da parte dell'iscritto ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Albertini, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Non insistiamo; ritiriamo quindi l'emendamento. Esiste, però, per questo articolo, una questione molto grave che riguarda coloro che non hanno potuto riscattare il loro servizio entro il 1954, i quali hanno peggiorato enormemente la loro posizione, tanto è vero che l'onorevole Alpino, aveva presentato in materia, una proposta di legge. Con questo emendamento non volevo riproporre tale questione; proponiamo soltanto un piccolo emendamento — e questo perché l'articolo è già migliorativo — così da portare il 12 per cento al 10 per cento. È questo un lieve onere e aiuteremmo chi deve operare il riscatto.

MELLO GRAND, *Relatore*. Non sono d'accordo.

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il provvedimento, nel suo complesso, è uno strumento equitativo. Non è un provvedimento che parta dall'esigenza di dare il minimo possibile; forse tutta la cronaca dell'attività degli Istituti di previdenza porta alla conclusione che si è sempre dato il massimo possibile e qualche volta si è anche concesso *ad abundantiam*. Nei conversari privati credo che mi si è dato atto di tutto ciò. Pregherei di non insistere nell'emendamento.

ALBERTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e successivamente li porrò in votazione:

## ART. 21.

Per il riconoscimento del servizio militare reso con interruzione di carriera previsto dagli articoli 47 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, 46 della legge 25 luglio 1941, n. 934, e successive modificazioni, il contributo in unica soluzione, a totale carico del reiscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, oppure della vedova o degli orfani, è fissato nella misura del 12 per cento annuo della retribuzione annua contributiva riferita alla data di reiscrizione; qualora si tratti di servizio militare reso anteriormente al 1° gennaio 1958, il contributo del 12 per cento annuo è calcolato sulla retribuzione pensionabile annua costante attribuita al

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

reiscritto per il servizio utile anteriore a tale data aumentata di lire 60.000.

L'importo determinato in applicazione del comma precedente è maggiorato degli interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento computabili dal 31 dicembre dell'anno di reiscrizione al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda.

(È approvato).

## ART. 22.

I servizi resi alle dipendenze degli Enti indicati alle lettere l) ed o) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, ed assistiti in fatto da iscrizione alla cessata Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali sono utili ai fini del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali.

(È approvato).

## ART. 23.

Ai fini di accertare l'obbligo anche con effetto retroattivo o la facoltà della iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali:

il Consorzio per la sistemazione del fiume Marecchia in Rimini è equiparato agli enti di cui alla lettera i) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680;

l'Accademia di belle arti « Pietro Vanucci » di Perugia è equiparata agli enti di cui all'articolo 7 del citato ordinamento.

(È approvato).

## ART. 24.

Per i dipendenti dell'Istituto nazionale gestione imposte consumo, la facoltà di chiedere l'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, prevista dal comma primo dell'articolo 37 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

## ART. 25.

Per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, qualora si tratti di iscrizione obbligatoria decorrente da data anteriore al 1° gennaio

1947, l'eventuale sistemazione contributiva si effettua limitatamente al periodo decorrente da tale ultima data.

Le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio e di iscrizione obbligatoria contemplati al comma precedente.

(È approvato).

## ART. 26.

Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed Ente locale, ferme rimanendo le norme contenute nell'articolo 53 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 30 della legge 24 maggio 1952, n. 610, qualora la pensione, o l'eventuale miglioramento di pensione, a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o degli altri Istituti, Casse o Fondi speciali richiamati dal comma settimo dell'articolo 52 del citato ordinamento sia conseguita posteriormente alla data della domanda per il suddetto trattamento di quiescenza ad onere ripartito, la sostituzione dell'Ente all'iscritto o all'assicurato nei diritti verso gli Istituti, Casse o Fondi speciali predetti, contemplata dallo stesso comma settimo del citato articolo 52, si effettua con intese dirette tra l'Ente e gli Istituti, Casse o Fondi speciali.

(È approvato).

## ART. 27.

Per il personale contemplato dal secondo comma dell'articolo 5 della legge 11 aprile 1955, n. 379, le disposizioni contenute nel comma terzo dell'articolo stesso trovano applicazione limitatamente alla durata del rapporto di servizio in atto al 31 dicembre 1953.

(È approvato).

## ART. 28.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, lettera g), della legge 25 luglio 1941, n. 934, i sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio continuativo sono considerati come personale permanente.

(È approvato).

All'articolo 29 c'è un emendamento soppressivo presentato dagli onorevoli Albertini,

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Do lettura e successivamente porrò in votazione gli articoli 29 e 30 ai quali non sono stati presentati emendamenti:

## ART. 29.

Le disposizioni contenute nell'articolo 34 della legge 24 maggio 1952, n. 610, riguardanti i salariati che abbiano anteriormente al 1° gennaio 1938 prestato soltanto servizio senza obbligo di iscrizione e senza iscrizione facoltativa e che successivamente a tale data abbiano conseguito nomina regolare, trovano applicazione solo per quei salariati per i quali ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla rispettiva Cassa di previdenza, in base alle norme in vigore alla data di assunzione, era richiesto, per quanto si riferiva alla posizione giuridica del dipendente, unicamente il requisito della nomina regolare.

(È approvato).

## ART. 30.

Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, i Consorzi provinciali anti-tubercolari, istituiti ai sensi dell'articolo 270 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sono equiparati ai Consorzi di comuni e a quelli di province indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 5 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680.

Le norme contenute negli articoli 33 e 34 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica.

(È approvato).

C'è il seguente articolo 30-bis presentato dall'onorevole Napolitano Francesco:

« Il personale della Regione Trentino-Alto Adige comunque assunto anteriormente al 23 settembre 1958, purché adibito a servizi di carattere permanente, è iscritto obbligatoriamente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali con effetto dalla data di assunzione.

La sistemazione contributiva retroattiva derivante dall'applicazione del comma precedente si effettua prescindendo dalle norme contenute negli articoli 31 e 32 della legge 24 maggio 1952, n. 610, ed, inoltre, limitata-

mente al periodo fino al 31 dicembre 1958, con la riduzione di un terzo del contributo ordinario dovuto dagli iscritti e dall'Ente».

Il proponente però, in questo momento, non è presente in Aula.

ALBERTINI. Dichiaro di far mio l'emendamento proposto dall'onorevole Napolitano. Si tratta di procedere a una sanatoria di una situazione contingente relativa al personale della Regione Trentino-Alto Adige.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 30-bis di cui ho testé dato lettura che diviene emendamento Napolitano Francesco e Albertini.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31 e, non essendovi emendamenti, successivamente lo porrò in votazione:

«Ai fini dell'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, gli assegni vitalizi di diritto corrisposti dall'Ente nazionale previdenza assistenzia dipendenti statali, dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, dall'Istituto postelegrafonici e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti Enti locali sono equiparati alle pensioni».

(È approvato).

All'articolo 32 c'è un emendamento espressivo presentato dagli onorevoli Albertini, Rossi Paolo Mario, Raffaelli, Raucci, Grilli Giovanni e Bigi.

ALBERTINI. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché agli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 non sono stati presentati emendamenti ne do lettura e successivamente li porrò in votazione:

## ART. 32.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, la legge 2 aprile 1958, n. 322, non trova applicazione:

a) nel caso di cessazione dal servizio per passaggio ad altro impiego per cui è prevista la ricongiunzione dei servizi ai fini del trattamento di quiescenza;

b) nel caso di cessazione dal servizio per morte, qualora non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza, la citata legge n. 322 non trova inoltre applicazione nei casi di cessazione in cui sia ammessa la continuazione facoltativa della iscrizione presso la rispettiva Cassa pensioni facente parte dei predetti Istituti, in base all'ordinamento della Cassa stessa, o comunque nei casi in cui gli interessati non presentino domanda né per la liquidazione del trattamento di quiescenza né per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(È approvato).

#### ART. 33.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale iscritto agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, nei casi in cui ricorre l'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, l'importo complessivo delle quote di contributi, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è portato in detrazione della indennità una volta tanto erogata dallo Stato o dagli Istituti predetti. Qualora tale indennità risulti inferiore all'importo dei contributi di cui sopra, l'onere differenziale è assunto a carico dello Stato o degli Istituti stessi; ove la cessazione dal servizio non comporti diritto all'indennità una volta tanto, la predetta costituzione si effettua con l'assunzione del totale onere a carico dello Stato o dei sopraccennati Istituti.

Nel caso di cessazione dal servizio che comporti diritto all'indennità una volta tanto ad onere ripartito tra Stato e Cassa pensioni facente parte degli Istituti di previdenza, oppure tra Stato ed altri Enti, qualora i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale risultino di importo superiore all'indennità predetta, l'eccedenza è ripartita in proporzione alle rispettive quote dell'indennità stessa.

(È approvato).

#### ART. 34.

La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, si effettua,

per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, pure per i periodi ammessi a riscatto od a riconoscimento, purché si tratti di periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione predetta.

Per gli iscritti agli Istituti di previdenza detta posizione assicurativa si costituisce anche per i servizi militari riscattati; per il personale civile dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici la posizione assicurativa sopra menzionata si costituisce altresì per i servizi militari resi in costanza di un rapporto di impiego civile di ruolo o militare di carriera e sempreché i servizi stessi non siano già valutati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in base alle norme generali sull'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

(È approvato).

#### ART. 35.

Per il personale dipendente da Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per gli iscritti all'Istituto postelegrafonici, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, sono determinati, senza interessi, prendendo a base gli stipendi o paghe pensionabili, secondo le leggi sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, che sono spettati nel periodo di tempo cui si riferisce la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi non di ruolo riscattati o riconosciuti, i contributi predetti sono determinati, senza interessi, sulla base dello stipendio sul quale è stato commisurato il contributo di riscatto o di riconoscimento.

Per l'iscritto agli Istituti di previdenza, i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa ai sensi della citata legge n. 322 sono determinati prendendo a base le retribuzioni annue contributive risultanti dall'applicazione dell'ordinamento della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e computando gli interessi composti al saggio annuo del tre per cento dal 31 dicembre dell'anno cui i contributi si

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

riferiscono fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente anteriore a quello di presentazione della domanda per la liquidazione del trattamento di quiescenza oppure per la costituzione della posizione assicurativa. Per i servizi riscattati i contributi predetti sono determinati prendendo a base la retribuzione riferita alla data di iscrizione o di reinscrizione alla rispettiva Cassa pensioni immediatamente posteriore ai servizi stessi.

In nessun caso gli stipendi, paghe e retribuzioni di cui ai due precedenti commi si considerano di importo superiore od inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

(*È approvato*).

## ART. 36.

Nel caso di riassunzione in servizio di ruolo presso lo Stato o di reinscrizione obbligatoria ad una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonici, qualora il dipendente sia ammesso alla ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, del nuovo servizio con quello precedentemente reso allo Stato e con iscrizione alle Casse o all'Istituto predetti, l'eventuale posizione assicurativa costituita nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, è annullata.

La posizione assicurativa di cui al comma precedente è altresì annullata qualora, dopo la costituzione della posizione stessa, venga riconosciuto, a favore del dipendente statale o dell'iscritto alle predette Casse o all'Istituto postelegrafonici, o dei superstiti, il diritto al trattamento di quiescenza nella forma della pensione.

Nei casi di annullamento della posizione assicurativa contemplati dai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato o alla competente Cassa pensioni o all'Istituto postelegrafonici le somme versategli in applicazione della citata legge n. 322. Qualora il rimborso abbia luogo in favore delle predette Casse, il relativo importo è maggiorato dell'interesse composto al saggio annuo del tre per cento computabile dal 31 dicembre dell'anno di versamento al 31 dicembre dell'anno precedente quello della richiesta di restituzione.

Nel caso che la costituzione della posizione assicurativa abbia già fatto conseguire

la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o l'indennità prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, gli interessati, ai fini dell'ammissione alla ricongiunzione di cui al comma primo oppure del conseguimento della pensione a carico dello Stato, delle Casse pensioni o dell'Istituto postelegrafonici, contemplato dal comma secondo, devono rinunciare alla pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e rifondere all'Istituto medesimo le rate o l'indennità riscossa con gli interessi composti al saggio annuo del cinque per cento.

(*È approvato*).

## ART. 37.

La legge 15 giugno 1955, n. 507, e il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, non si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 30 aprile 1958 in poi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 10, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nonché nella lettera d) del primo comma e nel secondo comma dell'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, non si applicano nei casi in cui si provvede alla costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.

(*È approvato*).

## ART. 38.

L'articolo 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente. Qualora però il diritto al trattamento di quiescenza, la forma di esso e la sua misura debbano, ai sensi dell'articolo 3, essere stabiliti applicando l'ordinamento di una delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la liquidazione è effettuata dalla Direzione generale degli Istituti stessi.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza sia stato liquidato dall'Amministrazione statale competente, l'accettazione dell'onere a carico delle Casse pensioni è deliberata dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza - Sezione seconda - in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato qualora la Direzione generale degli Istituti

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

di previdenza e il relatore si uniformino alla liquidazione effettuata dalla predetta Amministrazione statale, oppure dal Consiglio di amministrazione nei casi di dissenso.

I provvedimenti concernenti i trattamenti di quiescenza che in applicazione del comma primo debbano essere liquidati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza sono deliberati dal Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente. Il Direttore generale degli Istituti di previdenza, in conformità alle deliberazioni adottate, nel caso concessivo emette il decreto di conferimento ed ordina il pagamento del trattamento di quiescenza, provvedendo quindi ad inviare copia degli atti di liquidazione all'Amministrazione statale competente che, con apposito decreto, provvederà all'accettazione dell'onere per il valore capitale della quota a carico dello Stato.

Le pensioni di reversibilità sono liquidate dall'Amministrazione statale competente, dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 39:

« In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.

Le norme contenute negli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e nel comma precedente hanno valore di interpretazione autentica ».

Il Sottosegretario Natali propone di inserire tra il primo e secondo comma dell'articolo 39 il seguente comma:

« Per i servizi resi dal 1° gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi della Guardia di finanza delle Guardie di pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia in servizio continuativo ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al primo comma proposto dal Sottosegretario Natali.

(È approvato).

All'ultimo comma il Sottosegretario Natali propone di sostituire le parole: « nel comma precedente » con le altre « nei commi precedenti ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 39 nel suo complesso:

« In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 523, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiali, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041.

Per i servizi resi dal 1° gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo.

Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica ».

(È approvato).

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A proposito delle raccomandazioni di carattere generale fatte dalla I Commissione (Affari costituzionali) per accelerare l'iter della corresponsione delle pensioni, vorrei comunicare che il consiglio di amministrazione degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ha nominato una commissione di studio — presieduta dal Prefetto Strano, Direttore generale dell'Amministrazione civile e composta dai rappresentanti degli Istituti di previdenza e da rappresentanti sindacali — per studiare i provvedimenti adatti onde arrivare a una sollecita definizione delle varie pratiche relative alle pensioni. Detta commissione ha terminato i suoi lavori e ha redatto una interessantissima relazione che indica alcune carenze fondamentali, soprattutto in ri-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1962

ferimento al particolare rapporto che si instaura con gli Enti locali.

In altre parole, dall'esame della situazione esistente, si è rilevato che molto spesso gli Enti locali sono carenti nelle contribuzioni, di guisa che al momento della liquidazione del trattamento di quiescenza i conti non tornano.

In relazione a questo fatto gli Istituti di previdenza hanno studiato un nuovo sistema che prevede la costituzione della cartella previdenziale per ogni iscritto e prevede anche la istituzione di un centro meccanografico presso gli Istituti in modo che si possa seguire costantemente la situazione.

Se i componenti la Commissione finanze e tesoro lo desiderano, potrei, anche su questo argomento, far pervenire loro i risultati della commissione di studio.

Posso aggiungere che i dati in questo momento sono abbastanza confortanti, in quanto da un anno a questa parte l'arretrato è stato eliminato in misura notevolissima.

Indubbiamente ancora per un po' avremo dei ritardi, fino a quando non entrerà in funzione il centro meccanografico, già ordinato sei mesi fa.

Concludendo, dichiaro che sono d'accordo nell'accoglimento delle raccomandazioni fatte dalla I Commissione e assicuro i componenti della Commissione finanze e tesoro che il problema viene particolarmente seguito e si è cominciato a risolverlo.

PRESIDENTE. C'è un ordine del giorno presentato dai deputati Albertini, Bigi e Rossi Paolo Mario che è così formulato:

« La Commissione Finanze e tesoro, nell'approvare il disegno di legge n. 3139, invita il Governo ad accelerare l'iter della corresponsione delle pensioni degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione tale ordine del giorno.

(È approvato).

Un secondo ordine del giorno, presentato dai deputati Albertini, Mello Grand, Rossi Paolo Mario, è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro impegna il Governo a nominare, entro il 31 settembre 1962, la Commissione per l'esame del bilancio tecnico della Cassa pensioni dipendenti Enti locali al 1° gennaio 1961 e per le questioni connesse, affinché, affrontando, fra l'altro, il problema dell'adeguamento delle

pensioni in atto, studi la perequazione delle pensioni stesse in relazione al nuovo trattamento economico attribuito per il posto ricoperto e per le funzioni espletate dal titolare di pensione ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Infine c'è un ordine del giorno a firma dei deputati Bigi e Albertini che è così formulato:

« La Commissione finanze e tesoro, invita il Governo

a studiare la soluzione del problema relativo all'applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, per i casi che pur effettuando il ricongiungimento in detta legge contemplato, gli interessati non raggiungano il minimo necessario per il diritto alla pensione ed a provvedere affinché l'applicazione della suddetta legge sia estesa a tutte le categorie di lavoratori ».

NATALI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136, e 143 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. (3514).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed aggiunte agli articoli 39, 87, 136 e 143 del testo unico della legge sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».

Poiché il relatore onorevole Armani è, in questo momento assente, la discussione del disegno di legge è rinviata ad un'altra seduta.



**Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Curti Aurelio ed altri: Prestazione di garanzia per la importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati. (3456).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Curti Aurelio, Miccolis Maria, Patrini, Anzilotti, Zugno, Schiratti, Castellucci: « Prestazione di garanzia in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati ».

Per dare impulso allo sviluppo industriale di alcune zone d'Italia ed al consolidamento economico di alcuni settori industriali meritevoli d'aiuto da parte dello Stato, con la proposta di legge, si consente l'importazione di materiali e macchinari vari, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, esenzione che è però subordinata all'accertamento del loro effettivo impiego nelle attività agevolate. Per consentire l'accertamento delle condizioni cui la concessione della franchigia è subordinata, viene seguita la procedura della temporanea importazione o del daziato sospeso. La franchigia viene concessa dopo che gli organi tecnici previsti dalle varie leggi hanno accertato l'effettivo impiego dei materiali nell'uso agevolato. La prestazione delle relative garanzie, sia per il loro elevato costo, sia per il lungo immobilizzo, risulta particolarmente gravosa e l'onere è tanto più elevato quanto più notevole è l'importanza delle iniziative agevolate.

Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, che le garanzie da prestare per le importazioni definitive di materiali e macchinari destinati ad impieghi per i quali sia prevista l'esenzione dal pagamento del dazio doganale, debbono essere offerte limitatamente al 10 per cento dell'ammontare dei dazi doganali che l'importatore dovrebbe assolvere, nel caso del mancato riconoscimento del diritto a fruire dell'agevolazione in oggetto.

Concludo esprimendo parere favorevole all'approvazione della proposta in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« L'ammontare delle garanzie da prestare per le importazioni definitive di materiali e macchinari destinati a particolari impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono l'agevolazione della esenzione daziaria, ed impor-

tati con la particolare procedura della temporanea importazione *sui generis* o del « daziato sospeso » in attesa di concessione della franchigia, è stabilito nella misura del 10 per cento dei dazi gravanti sui macchinari e materiali importati.

I diritti doganali accessori, per i quali non è prevista esenzione, continueranno ad essere garantiti al 100 per cento del loro ammontare.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonché per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti di proprietà delle ditte ammesse a fruire delle facilitazioni di cui ai precedenti commi.

La facilitazione di cui al primo comma può essere accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione finanziaria siano riconosciute di notoria solidità ».

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo sull'approvazione di questa proposta di legge che viene a sanare una situazione che è in contrasto con gli scopi perseguiti dalla legge relativa alle attività agevolate.

Però, per motivi di carattere tecnico, l'articolo dovrebbe essere così modificato:

« L'ammontare delle garanzie da prestare per i diritti di confine gravanti su materiali e macchinari destinati ad usi od impieghi per i quali le leggi in vigore prevedono la esenzione o la riduzione degli oneri doganali ed importati con particolari procedure in attesa del riconoscimento dell'agevolazione, può essere stabilito nella misura del 10 per cento dei diritti stessi. La facilitazione si estende ai diritti doganali accessori, qualora anche di questi sia prevista l'esenzione o la riduzione, ed è accordata solo a ditte che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, siano riconosciute di notoria solidità.

I crediti dell'Amministrazione finanziaria per dazi e diritti doganali accessori, nonché per sanzioni pecuniarie e spese, sono privilegiati sopra i macchinari, i materiali, i prodotti ed i mobili esistenti negli stabilimenti delle ditte ammesse a fruire della facilitazione di cui al precedente comma ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni al riguardo, pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Governo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2886).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Se non vi sono osservazioni, poiché il disegno di legge al punto in cui siamo pervenuti, richiede un'attenta disamina, l'esame del provvedimento può essere rinviato ad un'altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (3139):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

CURTI AURELIO ed altri: « Prestazioni di garanzia per l'importazione, in esenzione dal pagamento del dazio doganale, di macchinari e materiali destinati ad usi agevolati » (3456):

Presenti e votanti . . . . .	26
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bigi, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, De Martino Francesco, Martinelli, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Radi, Raffaelli, Raucchi, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Turnaturi, Valsecchi, Venturini, Zugno.

*Sono in congedo:*

Marzotto, Mastino e Patrini.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI